

1. 關於本會之組織及職權範圍
2. 關於本會之經費來源及分配
3. 關於本會之辦事程序及效率
4. 關於本會之對外關係及合作
5. 關於本會之內部管理及紀律
6. 關於本會之宣傳及教育
7. 關於本會之研究及諮詢
8. 關於本會之服務及福利
9. 關於本會之發展及未來
10. 關於本會之其他重要事項

附 錄

一、本會之組織及職權範圍
二、本會之經費來源及分配
三、本會之辦事程序及效率
四、本會之對外關係及合作
五、本會之內部管理及紀律
六、本會之宣傳及教育
七、本會之研究及諮詢
八、本會之服務及福利
九、本會之發展及未來
十、本會之其他重要事項

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA RIFIUTI



(Provincia di Caserta)

COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Indice

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2	Istituzione della tariffa	Pag. 4
Art. 3	Presupposto della tariffa	Pag. 4
Art. 4	Soggetti passivi	Pag. 5
Art. 5	Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione	Pag. 5
Art. 6	Numero di persone occupanti i locali	Pag. 7
Art. 7	Esclusioni	Pag. 8
Art. 8	Condizioni d'uso particolari	Pag. 9
Art. 9	Superficie utile	Pag. 9
Art. 10	Utenze non stabilmente attive	Pag. 11
Art. 11	Conguagli	Pag. 12
Art. 12	Obbligazione tariffaria	Pag. 12
Art. 13	Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi	Pag. 12
Art. 14	coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa	Pag. 13
Art. 15	Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche	Pag. 14
Art. 16	A agevolazioni alle utenze domestiche	Pag. 15
Art. 17	Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche	Pag. 15
Art. 18	Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero	Pag. 16
Art. 19	Ulteriori riduzioni di tariffa ed agevolazioni	Pag. 17
Art. 20	Accertamenti	Pag. 17
Art. 21	Rimborsi	Pag. 18
Art. 22	Manifestazioni ed eventi	Pag. 18
Art. 23	Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio	Pag. 19
Art. 24	Il funzionario responsabile	Pag. 19
Art. 25	Sanzioni	Pag. 18
Art. 26	Lotta all'evasione	Pag. 20
Art. 27	Compenso incentivante al personale addetto	Pag. 21
Art. 28	Utilizzazione del fondo	Pag. 21
Art. 29	Applicazione dello statuto del Contribuente - PRINCIPI GENERALI	Pag. 21
Art. 30	Informazione del Contribuente	Pag. 21
Art. 31	Conoscenza degli atti e semplificazione.	Pag. 21
Art. 32	Motivazione degli atti - contenuti	Pag. 22
Art. 33	tutela dell'affidamento e della buona fede - errori dei contribuenti	Pag. 22
Art. 34	Interpello del contribuente	Pag. 23
Art. 35	Rinvio ad altre disposizioni di legge	Pag. 23
Art. 36	Variazioni del regolamento	Pag. 23
Art. 37	Tutela dei dati personali	Pag. 23
Art. 38	Norme abrogate	Pag. 23
Art. 39	Pubblicità del regolamento	Pag. 24
Art. 40	Casi non previsti dal presente regolamento	Pag. 24
Art. 41	Disposizioni Finali	Pag. 24
Art. 42	Entrata in vigore	Pag. 24

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 27.4.1999 n. 158. In particolare il regolamento stabilisce condizioni, modalità, ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dall'utilizzo del servizio.

Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

ART. 2

Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Villa di Briano viene istituita la tariffa ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del dlgs 22/97.
2. La tariffa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della tariffa di riferimento di cui al D.P.R. 158/1999 ed in relazione al piano finanziario ed è applicata e riscossa dal Comune ovvero dal soggetto al quale in base ad apposita convenzione è affidata la gestione del servizio
3. I riferimenti operati al "gestore del servizio" nell'ambito del presente Regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione o contratto è affidata la gestione del servizio di igiene urbana.
4. Nella determinazione del corrispettivo complessivo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 3 si tiene conto anche di tutte le somme che il gestore del servizio è tenuto a versare a titolo di imposte, tasse, tributi vari, interessi di mora e rimborsi.
5. Le condizioni e le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabilite in apposito regolamento o atto dell'Amministrazione comunale.

ART. 3

Presupposto della tariffa

1. La Tariffa è dovuta, per l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possano produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, ai sensi dell'art.17 del presente regolamento, esistenti nel territorio comunale, in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la Tariffa è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.
3. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

4. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti, come individuati dall'art. 7 del presente regolamento.
5. Si presume comunque l'occupazione/conduzione qualora anche uno solo degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo, salvo il caso in cui l'utente possa dimostrare, con le fatture degli enti preposti ai servizi a rete, che non si siano verificati consumi per un periodo di almeno 6 mesi.
6. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione di tariffa.

ART. 4

Soggetti passivi

1. La tariffa è posta a carico di chiunque occupi o conduca:
 - a. Locali
 - b. Aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree, nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione di durata inferiore all'anno.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza si intende quella risultante nei registri dell'anagrafe demografica.

ART. 5

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui all'articolo 4.
In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:
 - per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.Nel caso in cui i soggetti tenuti alla denuncia in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
2. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, presentano al soggetto gestore del servizio, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

3. La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta o tramite fax.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di trenta giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere

per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, **compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;**
- la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate

per le utenze non domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica, (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale),
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, **compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;**
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni denunciate
6. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax o e-mail, nel giorno di suo ricevimento.
 7. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere comunicata al gestore del servizio appena intervenuta e comunque entro trenta giorni dal suo verificarsi.
 8. In caso di individuazione di un soggetto gestore diverso dal comune e' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza trimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. al soggetto gestore medesimo. Analogo obbligo e' imposto agli uffici del commercio del comune con riferimento al rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione

9. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua etc.) di comunicare a cadenza trimestrale gli allacciamenti di utenze, al gestore del servizio di cui al presente regolamento

ART. 6

Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie dei locali, al numero di persone indicato nella denuncia.
Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al gestore del servizio presentando entro trenta giorni apposita denuncia di variazione. Il numero di occupanti rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa e' quello risultante al 1 gennaio di ogni anno ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggetti alla tariffa.
2. L'obbligo di presentazione della denuncia non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune di Villa di Briano in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio. L'obbligo di denuncia permane viceversa per le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico (es. colf che dimorano presso la famiglia). La denuncia non va presentata per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio alla data del 1 gennaio di ogni anno, quando la loro permanenza non superi i 60 giorni nell'arco dell'anno
3. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti.
4. per le utenze a disposizione di soggetti residenti e non locate il numero degli occupanti e' quello desunto dalle risultanze dell'anagrafe comunale.
5. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti così come riportato nella tabella seguente:

da mq	A mq	Componente convenzionale
0	50	2
51	70	3
71	100	4
Oltre 101		5

è comunque fatta salva la possibilità per il soggetto passivo di dimostrare un diverso numero di occupanti. Per le unità immobiliari destinate a box auto condotte da non residenti (qualora il box costituisca l'unica tipologia di locali occulti o detenuti) il numero degli occupanti e' posto uguale a uno.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 7
Esclusioni

1. Sono escluse dall'applicazione della tariffa i locali e le aree industriali in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal comune ai sensi dell'articolo 17 del presente regolamento, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
3. Presentano le caratteristiche di cui al punto 2. a titolo esemplificativo:
 - Soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50
 - La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - Balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensore;
 - Unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di immobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete da almeno 6 mesi;
 - parti comuni del condominio;
 - centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
4. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali, mentre sono soggette a tariffa le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche. Sono tuttavia escluse dall'applicazione della tariffa le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche aventi le seguenti caratteristiche:
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione
 - Aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dei clienti e dei dipendenti
 - Aree verdi
 - Aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli
 - Aree scoperte che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti.
5. I contribuenti di cui al comma 1 del presente articolo, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa devono presentare al Gestore del servizio, dal 1° ottobre entro il termine perentorio di 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, una dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano esclusivamente rifiuti speciali, tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione attestante:
 - Descrizione del processo di produzione svolto;
 - tipologia dei rifiuti prodotti (con indicazione del codice CER);
 - quantità presunta dei rifiuti da smaltire;
 - modalità di smaltimento adottate nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti speciali, tossici e nocivi;
 - normativa di riferimento.

Fermo restando la possibilità, riconosciuta al Gestore del Servizio, di richiedere ulteriori informazioni e documentazione.

ART.8

Condizioni d'uso particolari

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

2. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenti o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte in via esclusiva da soggetto diverso rispetto al condominio, l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

5. In caso di locazione temporanea o comodato, di durata inferiore a dodici mesi, l'obbligo di corrispondere la tariffa e' a carico del proprietario dell'alloggio. Tuttavia, in assenza di esplicite indicazioni del proprietario, conformi agli obblighi del presente regolamento, il soggetto gestore può intestare la fatturazione anche al conduttore.

6. Per i periodi di locazione o comodato (o altre situazioni giuridiche simili) di alloggi con termini di tempo uguali o superiori a 12 mesi l'obbligo di denuncia e di pagamento della tariffa ricade sul conduttore.

7. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 9

Superficie utile

1. Fatte salve le esclusioni previste nel presente regolamento, costituiscono oggetto per l'applicazione della tariffa tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente fissata al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, purché in grado di originare rifiuti urbani o assimilati. Costituiscono altresì oggetto di applicazione della tariffa le aree scoperte operative, in quanto destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività.

2. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto del muro e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al m. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
4. Nel caso cui si verifichi una contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, si applica una riduzione forfettaria della superficie utile per la determinazione della tariffa.
- Per tali attività la riduzione viene determinata a consuntivo.
- A tal fine l'utenza interessata deve presentare al Gestore del servizio, dal 1° febbraio entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza in carta semplice, in cui siano riportate le seguenti informazioni:
- descrizione del processo di produzione svolto;
 - rifiuti speciali catalogati secondo il codice CER;
 - quantità indicativa dei rifiuti urbani e/o assimilati prodotti;
- l'istanza di cui sopra deve essere corredata da copia della documentazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali prodotti.
- Il gestore del servizio, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, dove possibile, criteri di analogia rispetto a categorie similari
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
- Le aree non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile
 - Le aree su cui insistono l'impianto di lavaggio degli automezzi
 - Le aree a verde
 - Le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio.
- Sulle superficie scoperta rimanente è applicata una riduzione del 30% da riferirsi all'accesso/uscita dei veicoli.
6. Con riferimento ai servizi sanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori) in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa, relativamente alla sola parte variabile, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari sottolencati, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata applicando alla metratura complessiva la riduzione del 30%.

ART. 10

Utenze non stabilmente attive

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:
 - a. Abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel comune di Villa di Briano, per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:
 - i. Vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non superino i 183 giorni
 - ii. Che tale destinazione sia indicata nella denuncia originaria o di variazione
 - iii. Che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in comodato o in locazione
 - b. per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere)
2. Per le utenze domestiche di cui al presente articolo si applica un coefficiente di riduzione della tariffa, limitatamente alla parte variabile, pari al 30%
3. Alle utenze non domestiche di cui al presente articolo si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
4. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle utenze non domestiche che occupano detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù¹ di pubblico passaggio, e' istituita la tariffa giornaliera di gestione dei rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni nell'anno, anche se ricorrente.
5. La Tariffa giornaliera è calcolata in base alla seguente relazione:
 - a. $T_g = T_{gf} + T_{gv}$ (parte variabile della tariffa giornaliera) x 1,50
 T_g = tariffa Giornaliera
 T_{gf} = (parte variabile della tariffa giornaliera)
 T_{gv} = (parte variabile della tariffa giornaliera)

dove:

$$T_{gf} = (\text{Costo fisso/metro quadro} \times \text{giorni di occupazione} \times \text{n}^\circ \text{ metri quadri})$$

$$T_{gv} = (\text{Costo variabile/metro quadro} \times \text{giorni di occupazione} \times \text{n}^\circ \text{ metri quadri})$$

Avendo come riferimenti i costi per metro quadro della categoria di appartenenza o, in mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, e' applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per

¹ Per questa disposizione si è fatto riferimento a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n° 40/E del 17 febbraio 1996 in applicazione della TARSU; in particolare la circolare richiamata dispone per i soggetti sottoposti a tariffa giornaliera debba essere applicata la tariffa stabilita per le utenze che svolgono la stessa tipologia di attività.

ART. 14

- all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa
 3. È applicata la riduzione del 50% della tariffa (parte fissa + parte variabile) alle utenze domestiche in cui l'interessato abbia reddito complessivo familiare fino ad € 9.296,22 e che, contestualmente, abbiano nel proprio nucleo familiare, una persona con handicap superiore al 66%, accertato dalla competente ASL e che vi sia una parentela con il soggetto passivo in linea retta fino al 3° grado ovvero in linea collaterale entro il 2° grado.
 2. È applicata la riduzione del 50% della tariffa (parte fissa + parte variabile) le utenze domestiche intestate a cittadini pensionati aventi un reddito per nucleo familiare pari o inferiore alla sola pensione sociale, previo analisi della documentazione all'uso prodotta;
 1. Oltre alle esclusioni in precedenza indicate il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento tota e o parziale della tariffa.

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

ART. 13

- di presentazione.
1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione cessa se la denuncia di cessazione viene presentata nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene presentata con ritardo, la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese di presentazione.

Obbligazione tariffaria

ART. 12

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno contegiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo
2. In corso d'anno, in caso di squilibrio fra costi del servizio e ammontare dei proventi da tariffa, determinato da fattori non prevedibili nel piano finanziario, il gestore del servizio può chiedere al comune di adeguare le tariffe con effetto immediato in modo da ripristinare la copertura dei costi preventivata.
3. In caso di proventi della tariffa eccedenti i costi del servizio, il gettito eccedente sarà rimborsato agli utenti ovvero compensato in sede di fatturazione successiva.

Conguagli

ART. 11

attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa.

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa

1. I locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati, tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune, in base alla potenzialità di produzione del rifiuto per categorie omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in kg/mq/anno.

Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che segue

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Casa di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autotecnica, eietrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club

2. L'assegnazione di un'utenza ad una categoria, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulta dall'iscrizione della C.C.I.A.A. evidenziata nel provvedimento Comunale di autorizzazione all'esercizio, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, che potranno essere accertate dall'Ente Gestore.
3. Per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa vengono utilizzati rispettivamente i coefficienti Kc (coefficiente potenziale di produzione -tabella 3a del D.P.R. 158/1999) e Kd (coefficiente di produzione in kg/m² anno - tabella 4a del D.P.R. 158/1999.) che sono aggiornati, su base annua, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
5. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, è attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una impresa, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
7. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

ART. 15

Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relativi alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto:
 - del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza;
 - della superficie occupata o condotta;
 - della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato.
2. Per la determinazione della quota fissa e della quota variabile della tariffa vengono utilizzati rispettivamente i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza - tabella 1a del D.P.R. 158/99) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza - tabella 2 del D.P.R. 158/99) che saranno aggiornati, su base annua, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

- A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - 5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - 6 - paglia e prodotti di paglia;
 - 7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, truciolli e segatura;
 - 8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - 9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - 10 - feltri e tessuti non tessuti;

Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche

ART. 17

5. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 25, in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, verrà recuperata la riduzione indebitamente beneficiata.
4. Entro 10 giorni lavorativi dal termine di scadenza di presentazione dell'istanza, il gestore del servizio fornisce al Comune di Briano l'elenco delle utenze che beneficeranno della riduzione.
 - a. Che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento;
 - b. Di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del gestore del servizio o del comune di Briano al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
3. Ai titolari di utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio i rifiuti compostabili e applicata anno per anno una riduzione sulla parte variabile della tariffa. A tal fine gli utenti devono presentare dal 1° ottobre entro il termine perentorio di 30 novembre dell'anno precedente un'apposita istanza, su modulo messo a disposizione gratuitamente, al Gestore del servizio nella quale attestino:
 2. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa; l'agevolazione che può essere concessa non può superare il 60% della parte variabile della tariffa stabilita per la categoria di utenza domestica di appartenenza.
 1. In sede di determinazione tariffaria il Comune per assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49 comma 10 del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 158/1999, stabilisce delle riduzioni per le fasce di utenze maggiormente penalizzate dall'applicazione della tariffa binomia.

Le aliquote sono stabilite in base ad un principio di equità, fermo restando il principio determinato dalla norma vigente in base alla quale "chi più produce più paga".

Agevolazioni alle utenze domestiche

ART. 16

- 11 - pelle e simil-pelle;
- 12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20 - nastri abrasivi;
- 21 - cavi e materiale elettrico in genere;
- 22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26 - accessori per l'informatica.

B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

Infine,

C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

D) non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

ART. 18

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa.

2. Alle utenze di cui al comma 1 che provvedano ad avviare a recupero i rifiuti è applicata anno per anno una riduzione sulla parte variabile della tariffa. A tal fine gli utenti devono presentare dal 1° febbraio entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo l'apposito modulo, messo a disposizione gratuitamente, al Gestore del servizio nella quale attestino, allegando idonea documentazione, l'avvio al recupero o riciclaggio dei rifiuti.
3. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata *a consuntivo* e comporta rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
4. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il prodotto dimostri di aver avviato al recupero e spetta nella misura del rapporto fra la quantità di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd della classe corrispondente di cui all'articolo 13. La percentuale di riduzione per l'avvio al recupero non può superare il 40% della quota variabile della tariffa stabilita annualmente per la categoria di appartenenza.
5. La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore ovvero pari o inferiore a 0,5. La riduzione non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa.

ART. 19

Esenzioni

1. Esenzione totale della tariffa per le aree e i locali, utilizzati a fini istituzionali dallo Stato, dalla regione Campania, dalla Provincia di Caserta, dal Comune di Villa di Briano, dall'Azienda Sanitaria Locale., da enti previdenziali pubblici
2. Esenzione totale della tariffa per i locali e le aree ad uso scolastico occupati dai soggetti di cui al comma precedente o da soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate a quelle pubbliche. La medesima riduzione si applica alle sedi e associazioni non aventi fini di lucro e non esercitanti attività commerciali nei locali condotti
3. Esenzione totale degli edifici adibiti al culto pubblico (Chiese: esclusi i locali annessi a esclusivo uso di abitazione);
4. Esenzione totale degli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, per il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi;
5. Entro il termine perentorio del 31 ottobre il comune di Villa di Briano comunica al Gestore del Servizio l'elenco delle utenze nella situazione di cui al comma 1 e 2.

ART. 20
Accertamenti

1. Il gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune. In particolare il gestore può
 - a. Operare la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge
 - b. richiedere l'esibizione di contratti
 - c. richiedere la copia di planimetrie catastali
 - d. richiedere la documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali
 - e. richiedere notizie utili all'applicazione della tariffa agli occupanti e ai proprietari di locali e aree
 - f. inviare inviti a comparire per fornire chiarimenti
 - g. accedere alle banche dati in possesso di Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.
3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione
4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il gestore del servizio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
5. L'accertamento può essere riferito esclusivamente all'anno in corso e ai quattro precedenti.

ART. 21
Rimborsi

1. Nei casi di errore che incida sulla corretta determinazione dell'entità della tariffa dovuta l'utente ha diritto al rimborso dell'indebito. Il rimborso viene disposto d'ufficio dal soggetto gestore oppure su istanza dell'interessato
2. IL gestore risponde alla domanda di rimborso entro 90 giorni dalla presentazione.
3. La domanda può essere presentata entro 5 anni dal pagamento non dovuto.

1. Per le seguenti infrazioni:
- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
 - d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73,

ART. 25
Sanzioni

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla giunta comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa.

ART. 24
Il funzionario responsabile

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonerazione o riduzione della tariffa.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio.
3. Detta situazione deve essere fatta constare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.
4. Le riduzioni previste dal presente articolo non si applicano qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

ART. 23
Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

ART. 22
Manifestazioni ed eventi

comma 3/bis, del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507;

trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli omissi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.

2. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da € 100 a € 500.
1. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
2. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

ART. 26

Lotta all'evasione

1. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.
2. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali organizzano il servizio come segue:
3. A) UFFICIO TRIBUTI:
 - a. Assicura la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 26 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
 - b. la "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 è conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore sono raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
 - c. E' impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede sono sempre tenute in ordine alfabetico e riportano i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

- a. Assicura all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

- a. Assicura gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

3. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

Informazione del Contribuente

ART. 30

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Applicazione dello statuto del Contribuente - PRINCIPI GENERALI

ART. 29

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), sono utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi;
b) per l'arredamento dell'ufficio tributi;
c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto;

1. Le somme di cui al precedente art. 27, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dalla giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

Utilizzazione del fondo

ART. 28

1. In relazione alla potestà regolamentare stabilita dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito in questo comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 2% delle riscossioni della tassa con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Compenso incentivante al personale addetto

ART. 27

a) Assicura la tempestiva denuncia, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Anagrafe, degli affluenti ai fini delle tasse;

b) provvede, in collaborazione con l'Ufficio Anagrafe, al pagamento delle tasse, nel rispetto del principio di solidarietà, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:
 - a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Motivazione degli atti - contenuti

ART. 32

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati, anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente a disposizione del contribuente.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

Conoscenza degli atti e semplificazione.

ART. 31

1. L'ufficio tributi porta a conoscenza del contribuente tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che determina sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati dal Gestore del Servizio nel rispetto delle previste a tutela della privacy, legge 675/96 e successive modifiche.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e nel D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158

Rinvio ad altre disposizioni di legge
ART. 35

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulle corrette interpretazioni delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
3. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

Interpello del contribuente
ART. 34

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede
2. Non sono irrogate sanzioni né richieste interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

Interpello del contribuente - errori del contribuente
ART. 33

ART. 36

Variazioni del regolamento

Il presente regolamento si applica in sostituzione delle vigenti norme che disciplinavano le variazioni del regolamento, con la comunicazione ai contribuenti mediante pubblicazione all'atto pretorio del comune, a norma di legge.

ART. 37

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della D.lgs 196/2003 e successive modifiche.

ART. 38

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 39

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 40

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

ART. 41

Disposizione Finale

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
- dal al
- Con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
- manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il

Data

Il Segretario comunale

Timbro

Il presente regolamento ...

.....

.....